




PIANO DI CLASSIFICA

degli immobili del comprensorio per
il riparto della contribuzione consortile
T.U. n.215/1933, L.R. n. 12/2009 D.G.R. n.79/2011

A - RICOGNIZIONE DELLE AREE DI NUOVA CLASSIFICA.

Integrazione ai sensi della D.G.R. n. 1563 del 03/10/2017

Corografia scala 1:50.000



I redattori

Dott. Ing. Sergio Grego

Dott. Ing. Giulio Pianon

Dott. Agr. Graziano Paulon

PIANO DI CLASSIFICA

degli immobili del comprensorio per il riparto della
contribuenza consortile

RICOGNIZIONE DELLE AREE DI NUOVA CLASSIFICA

INTEGRAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. n. 1563 del 03/10/2017

INDICE

1. Premessa	6
2. Definizione del perimetro di contribuenza. Inquadramento generale.....	6
3. Aree servite dal sistema di scolo e difesa idraulica.....	8
4. Aree servite dal sistema irriguo consorziale	10

1. Premessa

Con DGR 03.10.2017 n. 1563, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il Piano di Classifica del Consorzio di bonifica Veneto Orientale, oggetto di prima approvazione da parte dell'Assemblea Consortile con deliberazione n. 12 del 22.12.2016.

Nelle premesse al deliberato, la Giunta Regionale ha rilevato che dal confronto tra la Tavola 10 del nuovo Piano (Perimetro di contribuenza) e l'analogo elaborato, Tavola 7, del precedente Piano (adottato nel 2011), risultavano alcune differenze in ordine alla definizione delle aree contribuenti, che tuttavia non erano palesemente evidenziate nella stessa cartografia e parimenti descritte nelle relazioni di accompagnamento.

Per tale motivo, pur approvando le determinazioni finali del Piano di Classifica, al fine di dare adeguata evidenza alle variazioni delle aree contribuenti, nelle prescrizioni finali la Giunta Regionale ha inteso prevedere la redazione di uno specifico documento integrativo, da approvarsi a cura del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che illustri le motivazioni ed i presupposti della inclusione ex novo, o esclusione, di territori dal nuovo perimetro di contribuenza, distintamente per beneficio di bonifica e di irrigazione.

Il presente elaborato, accompagnato da specifiche corografie alla scala 1:50:000, è stato quindi prodotto al fine di rispondere alla predetta prescrizione della Giunta Regionale.

2. Definizione del perimetro di contribuenza. Inquadramento generale

Sono oggetto del potere impositivo gli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica. A tal fine sono considerati tutti i beni che rientrano nella previsione di cui all'art. 812 c.c. che, ovviamente, ricadono nel comprensorio di bonifica, che hanno tratto beneficio dall'esecuzione delle opere di bonifica e che continuano a giovare dei vantaggi conseguenti alla loro continua manutenzione ed esercizio.

In sostanza sono tre gli elementi che, una volta riscontrati, individuano i beni soggetti ad imposizione:

1. la natura di bene immobile, in quanto è al fine della trasformazione e valorizzazione dei beni di questa natura che l'esecuzione della bonifica trova motivo e giustificazione;
2. l'inclusione del bene nel territorio a favore del quale le opere di bonifica sono state compiute, il comprensorio;
3. l'esistenza di un beneficio, inteso nei termini di un vantaggio di natura fondiaria, legato con rapporto di causalità all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e il conseguente inserimento dell'immobile all'interno del perimetro di contribuenza.

Una volta definita la natura del beneficio nei termini stabiliti dalla legge, l'individuazione degli immobili beneficiari, si concretizza nella definizione del cosiddetto **perimetro di contribuenza**, di cui parla l'art. 10 del R.D. n. 215/1933, successivamente ripreso dalla legislazione regionale del Veneto, fino alla L.R. n. 12/2009 (art. 35).

Tale operazione richiede in primo luogo l'inquadramento delle opere realizzate e gestite dal Consorzio secondo la funzione prevalente.

Come si evince dagli elementi riportati al Capitolo 3 della Relazione di Piano, il sistema di opere in gestione al Consorzio "Veneto Orientale", è essenzialmente deputato **alle funzioni di scolo delle acque meteoriche (per gravità o meccanico) e di difesa dalle acque esterne e, per la parte specifica, alle funzioni di distribuzione delle acque irrigue.**

Al fine di un inquadramento generale, nel presente paragrafo si farà riferimento alle opere afferenti al sistema di scolo e difesa che costituiscono la parte prevalente nel contesto del "Veneto Orientale"; per analogia, tali considerazioni possono essere estese alle opere irrigue, in relazione alle quali specifici dettagli sono riportati al paragrafo 4.

Come sopra precisato, gli effetti che si possono produrre a seguito delle attività di esecuzione esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, derivano essenzialmente dalla realizzazione di condizioni di risanamento idraulico dei suoli, di controllo dei deflussi idrici naturali, di difesa dalle acque esterne. Si tratta pertanto di condizioni che, una volta stabilite e preservate, rendono i singoli terreni idonei ad essere destinati all'utilizzo agricolo, urbano, industriale, commerciale o turistico, secondo una specificità derivante dall'interazione delle caratteristiche proprie degli immobili con i fattori congiunturali connessi al quadro economico, urbanistico e sociale dell'area.

È comunemente riconosciuto il fatto che il disordine idraulico o addirittura la permanente sommersione – condizioni che si verificherebbero in assenza di opere di bonifica nelle aree soggiate ai livelli delle acque esterne - costituisca un fattore di incompatibilità per qualsiasi destinazione di tipo agrario, industriale, commerciale o di residenza. A questo riguardo, anche la sola destinazione agricola, in condizioni di perdurante ristagno idrico, di frequenti esondazioni e di prolungate sommersioni, nella migliore delle ipotesi, potrebbe configurarsi nella coltura prativa di tipo estensivo o più verosimilmente nell'incolto produttivo; le altre destinazioni, non avrebbero la minima possibilità di essere realizzate.

Si ricorda, peraltro, che le condizioni di sicurezza idraulica, una volta create, non possono ritenersi definitivamente acquisite. L'assetto territoriale costituitosi a seguito della realizzazione delle opere, per il continuo agire dei fattori naturali, si regge su di un equilibrio di natura dinamica, il quale, alla minima riduzione dell'intensità di esercizio e manutenzione delle opere stesse, ed alla mancata esecuzione degli interventi straordinari di ripristino e adeguamento, tenderebbe a spostarsi verso le condizioni originarie preesistenti agli interventi di sistemazione.

Nelle condizioni attuali, le opere gestite dal Consorzio in grado di svolgere le tipiche funzioni di scolo e difesa idraulica, in realtà, dal punto di vista della realizzazione rispondono a categorie, fra di loro diverse. Si possono infatti individuare:

1. opere realizzate ex novo dai Consorzi di bonifica in territori ove non vi era una rete idraulica preesistente. Es. zone soggiate al livello del mare;
2. opere realizzate dai Consorzi, come integrazione e completamento di sistemi idraulici non gestiti dai Consorzi stessi. Es. la realizzazione di un impianto di sollevamento per trasformare da scolo naturale a scolo alternato una rete di collettori preesistente, realizzata dai privati;
3. opere realizzate nell'ambito di interventi di bonifica eseguiti dai privati, non riuniti in forma consortile (es. Bonifiche private), e trasferite successivamente al Consorzio con atto di consegna, sulle quali quest'ultimo ha successivamente provveduto ad eseguire i necessari interventi di potenziamento ed adeguamento;
4. opere acquisite in gestione da altre amministrazioni in attuazione di intese istituzionali.

Dal punto di vista delle attività di esercizio e manutenzione, la diversa origine delle opere suddette non è influente: il rapporto che le lega al beneficio non presenta distinzioni, per il fatto che anche la parte di queste realizzata da altri soggetti, prima del subentro da parte del Consorzio, abbisogna, alla pari di quella eseguita direttamente, degli opportuni interventi di manutenzione ed esercizio.

Nemmeno la diversa natura degli immobili costituisce motivo affinché la realizzazione di un vantaggio in derivazione dalle opere di bonifica, possa, in taluni casi, esaurirsi con l'esecuzione delle opere stesse. Per tutte le categorie di immobili, tale legame si costituisce anche in relazione alle successive fasi di

esercizio e manutenzione e diventa tanto più insostituibile, quanto maggiore è la valorizzazione assunta dal bene a seguito dei processi di trasformazione avvenuti.

Le considerazioni esposte consentono pertanto di concludere che **la funzione svolta dalle opere di bonifica, qualora esercitata a servizio di territori sottoposti all'azione dei suddetti fattori di rischio idraulico, rientra tra quelle in grado di produrre, a favore degli immobili ricompresi in tali territori, un beneficio riconducibile ad un vantaggio di carattere fondiario.**

Fatte tali premesse, la prova della sussistenza di un beneficio, direttamente connesso alle attività di esecuzione, esercizio e manutenzione di un determinato sistema di opere di bonifica che svolge la propria funzione con riferimento ad un preciso ambito territoriale, è quindi rimessa all'accertamento, rispetto al predetto ambito territoriale, della presenza di condizioni ambientali sfavorevoli allo sfruttamento economico dei suoli, la cui natura può essere ricondotta al ricorrente concetto di rischio idraulico. Solo in un contesto fisico di tale natura, infatti, gli effetti dovuti alla presenza ed al funzionamento di un sistema di opere idrauliche possono tradursi in opportunità di trasformazione d'uso dei suoli e quindi in benefici di natura economica nei termini sopra precisati.

Nell'ambito del lavoro di valutazione oggetto del Piano di Classifica, si pone quindi la necessità di accertare dove le condizioni sin qui espresse in termini generali, siano realmente e precisamente rappresentate nel contesto fisico-idraulico che caratterizza il territorio comprensoriale.

A tal fine è sufficiente il richiamo alla particolare fragilità dell'equilibrio idraulico su cui si regge l'intero sistema agricolo, produttivo e residenziale dell'area, che con particolare ricorrenza viene citata dall'intera documentazione tecnica e dai provvedimenti legislativi che, in passato e recentemente, sono stati prodotti in riferimento all'area del Veneto Orientale.

Le necessità, da parte del territorio in esame, in ordine alle azioni di regimazione idraulica e di tutela dalle acque esterne, sono desumibili dagli elementi di carattere fisico idraulico che sinteticamente sono stati riassunti nel Capitolo 3 del Piano e nelle analisi altimetriche riportate nell'allegato 2, che trovano più estesa trattazione nei diversi progetti relativi alla esecuzione delle opere di bonifica dei bacini consorziali, nei relativi provvedimenti statali e regionali di approvazione, negli studi e nei piani e programmi del Consorzio, nonché nei documenti di studio e pianificazione degli Enti pubblici con competenze sul territorio, non ultimi i Piani Comunali delle Acque, ai quali si rimanda per ogni particolare.

Sulla scorta di quanto sopra esposto si può senz'altro concludere che **il territorio comprensoriale, nella sua totalità, rappresenta tuttora un'area ad elevato rischio idraulico potenziale e che pertanto, ogni sistema di opere idrauliche che in esso sia stato realizzato, qualora possa esplicare efficacemente la propria funzione di controllo di tale rischio, è in grado di generare uno specifico beneficio a favore dei suoli che a tali opere, sempre dal punto di vista idraulico, sono legati da rapporto di interdipendenza.**

A tal fine, peraltro, l'avvenuto consolidamento dell'assetto territoriale e la progressiva trasformazione dell'uso del suolo, da quello agricolo prevalente a quello urbano, industriale o commerciale, non costituiscono motivo di ridimensionamento del predetto rapporto causale fra le attività di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica ed i vantaggi di natura economica conseguiti in loro derivazione dagli immobili del comprensorio, quanto semmai conferiscono elementi che ne rafforzano l'intensità.

3. Aree servite dal sistema di scolo e difesa idraulica

Con riferimento al beneficio di bonifica, le valutazioni esposte hanno quindi consentito di chiarire come, **nelle aree il cui regime idraulico è legato da rapporto di interdipendenza con le suddette opere:**

zone scolanti nei collettori di bonifica, zone servite dagli impianti idrovori, aree sottese alle opere di difesa, si realizza un vantaggio di tipo fondiario diretto e specifico a favore di uno o più immobili, in rapporto causale con le opere di bonifica.

Sempre con riferimento all'ambito comprensoriale, una volta individuate le opere di bonifica dotate di funzionalità idraulica, il definitivo accertamento del beneficio è quindi ricondotto alla precisa delimitazione delle aree il cui regime idraulico è legato da rapporto di interdipendenza con le suddette opere: zone scolanti nei collettori di bonifica, zone servite dagli impianti idrovori, aree sottese alle opere di difesa. Tali aree costituiscono gli ambiti all'interno dei quali, e solo all'interno dei quali, può prodursi un vantaggio di tipo fondiario diretto e specifico a favore di uno o più immobili, in rapporto causale con le opere di bonifica.

Nel Piano è ricorrente il riferimento a tali unità territoriali che, convenzionalmente, sono state definite "**zone scolanti**", anche nei casi in cui queste riguardano zone sottese alla sola azione delle opere di difesa.

La rappresentazione cartografica di tali zone interpreta il concetto di "**Perimetro di contribuenza**" di cui si è già riferito in precedenza. Essa costituisce uno specifico documento del Piano di classifica, rappresentato dalla corografia alla scala 1:50.000 di cui all'elaborato n. 10.

Alla formazione del predetto sistema di aree scolanti hanno concorso principalmente le unità territoriali storicamente sottese al sistema di opere realizzato con l'impianto della bonifica a partire dai lavori iniziati all'inizio del '900.

A queste sono state inoltre aggregate altre zone (aree di nuova classificazione) rientranti nel sistema territoriale servito dalle opere in gestione al Consorzio a seguito di azioni successive:

- aree scolanti nella rete idraulica realizzata dal Consorzio nell'ambito di recenti lavori di sistemazione di corsi d'acqua naturali e di realizzazione di nuovi collettori od arginature, successivamente passati in consegna al Consorzio: Roggia Lugugnana tratto a monte, Cortina, Fossalone, Codis, Roggia Versiola, Saviedi in Comune di Pramaggiore, arginatura del Lame-Nicesolo;
- aree scolanti in collettori idraulici, o difese da arginature, assunti successivamente in gestione dal Consorzio in attuazione di intese istituzionali;
- aree del bacino Cavallino, ricadenti nell'Isola della Chiesa, di prossimo asservimento alle opere la cui realizzazione è prevista dal progetto "Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della Laguna" servite in via transitoria da stazioni di sollevamento mobili gestite dal Consorzio.

Al fine della definizione dei predetti ambiti, oltre a specifiche verifiche documentali, sono state condotte opportune ricognizioni al fine di verificare l'attuale distribuzione della rete, delle direzioni di scolo, delle aree servite: a partire dalle documentazioni progettuali e dalle cartografie dei precedenti piani di classifica, sono state quindi condotte indagini in loco ed istruite tutte le istanze di aggiornamento delle mappe elaborate dal personale tecnico e di sorveglianza.

La descrizione dei diversi sistemi di scolo e difesa è riportata in dettaglio al capitolo 3 della Relazione e in cartografia, alla scala 1:50.000, negli allegati 4.0 e 6.0.

La superficie cartografica complessiva racchiusa nel perimetro di contribuenza risulta pari a 105.615 ha; di questi, 3.668 ha sono rappresentati da aree di nuova classificazione, in quanto rientranti nelle zone servite dal sistema di scolo e difesa in gestione al Consorzio a seguito dell'aggiornamento della perimetrazione sopra descritto (vedi corografia 1:50.000 di cui all'allegato A.1 alla presente relazione).

Restano escluse dal perimetro di contribuenza, per complessivi 8.339 ha:

- alcune aree di limitata estensione scolanti direttamente nei corsi d'acqua di competenza regionale: Tagliamento e scolmatore Cavrato, Lemene, Malgher, Piave e Piave Vecchia-Sile;
- acque esterne e litorali.

4. Aree servite dal sistema irriguo consorziale

Analogamente a quanto svolto nell'ambito della classifica per il riparto degli oneri di bonifica, per la definizione del perimetro di contribuenza irriguo, la prima operazione condotta è stata quella della individuazione delle aree che beneficiano del servizio consorziale, relativo alla consegna aziendale di acqua da impiegare per lo svolgimento della pratica irrigua.

In via preliminare sono state condotte opportune ricognizioni al fine di verificare l'attuale distribuzione delle aree servite dal sistema irriguo: a partire dalle documentazioni progettuali e dalle cartografie dei precedenti piani di classifica, sono state quindi condotte indagini in loco ed istruite tutte le istanze o segnalazioni di aggiornamento delle mappature pervenute dai contribuenti e dal personale tecnico e di sorveglianza.

Per quanto riguarda gli ambiti dotati di rete irrigua propria, le aree servite sono facilmente individuabili in quanto coincidenti con la superficie dominata dalle rispettive reti distributrici irrigue.

Più complessa risulta invece la individuazione dei terreni che attraverso la rete di bonifica ad uso misto, sono messi nelle condizioni di poter usufruire di acqua irrigua per lo svolgimento dell'irrigazione di soccorso per subirrigazione freatica o attraverso infiltrazione laterale dalle scoline o ancora, previo rilancio con attrezzature aziendali, con la tecnica della irrigazione a pioggia.

La possibilità di svolgere l'irrigazione, nei suddetti ambiti, è pertanto condizionata dalla ramificazione della rete di bonifica ad uso misto e dai livelli altimetrici dei terreni che, per consentire la consegna dell'acqua per sola gravità, devono mantenersi all'interno del campo di variazione delle quote idrometriche nel collettore che funge da linea distributrice.

L'individuazione di tali condizioni ha richiesto un preciso lavoro di ricognizione: a tal fine si sono pertanto utilizzate tutte le informazioni disponibili presso il Servizio Irriguo Consorziale le quali sono state integrate con opportune verifiche in campagna condotte dal personale tecnico e di sorveglianza.

L'indagine ha permesso quindi di delimitare tutti i terreni che rientrano nelle zone che possono essere servite a fini irrigui dalla rete consorziale ad uso misto. All'interno di tali zone sono stati poi distinti i terreni che nelle specifiche condizioni della rete distributrice rilevabili all'attualità e con riferimento alla dotazione idrica presente nella media delle annate, possono disporre di acqua da impiegare per lo svolgimento dell'irrigazione di soccorso.

Tali terreni sono stati opportunamente distinti da quelli che pur ricadendo nei suddetti ambiti, possono godere di tale disponibilità solo in occasione di annate particolarmente favorevoli o da quelli per i quali tale disponibilità è solo potenziale e non reale, per il fatto che la facoltà d'uso dell'acqua irrigua è condizionata dalla realizzazione di opportune opere di sbarramento e regolazione nei canali consorziali, attualmente previste nei Piani consorziali, ma non ancora realizzate per mancanza di disponibilità finanziarie.

Ai fini della determinazione dell'indice di beneficio, in questa sede sono stati considerati i soli terreni della prima categoria, cioè quelli che nelle condizioni attuali possono realmente usufruire dell'irrigazione di soccorso.

I restanti, ossia quelli caratterizzati da una disponibilità che al momento è solo "potenziale", corrispon-

denti ad una superficie di 14.701 ha, sono stati comunque rilevati cartograficamente. La loro caratterizzazione, tuttavia, è stata ben definita nell'ambito della presente analisi: si ritiene, pertanto che, nel corso del periodo di validità del Piano, all'interno delle rispettive perimetrazioni, si possa procedere alla classificazione dei singoli terreni ai quali, a seguito della successiva esecuzione dei predetti interventi rientranti nella pianificazione consorziale, siano state nel frattempo assicurate le disponibilità irrigue che nelle presente fase di indagine sono state ritenute sufficienti per l'attribuzione dell'indice di beneficio.

Il risultato della mappatura, realizzata sulla base delle categorie più avanti specificate, è riportato nella cartografia di cui all'allegato 16.

La superficie cartografica complessiva racchiusa nell'attuale perimetro di contribuenza irriguo risulta pari a 60.227 ha; di questi, 4.624 ha sono rappresentati da aree di nuova classificazione, in quanto rientranti nelle zone servite dal sistema di distribuzione irrigua in gestione al Consorzio a seguito dell'aggiornamento della perimetrazione sopra descritto.

L'aggiornamento della mappatura delle aree raggiunte, anche indirettamente, dalla rete di distribuzione consorziale ha inoltre evidenziato la presenza di superfici per le quali è sopraggiunta una impossibilità strutturale ad usufruire delle disponibilità irrigue: per queste unità territoriali, della superficie complessiva di 946 ha, è stata pertanto definita la temporanea esclusione dal perimetro di contribuenza irrigua.

Le variazioni del perimetro di contribuenza irriguo conseguenti alle determinazioni sopra richiamate, sono rappresentate cartograficamente alla scala 1:50.000 nell'Allegato A.2 alla presente relazione.